

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:	
Sull'ordine dei lavori	85
Legge comunitaria 1999. S. 4057-B Governo, modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato della Repubblica) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
Elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. S. 4368 cost., approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato della Repubblica) (<i>Esame e rinvio</i>)	86

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Martedì 14 dicembre 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 13.40.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Mario PEPE avverte che le sedute dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione plenaria, già convocate per domani, mercoledì 15 dicembre, alle ore 13.30, non avranno luogo.

Legge comunitaria 1999.

S. 4057-B Governo, modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato della Repubblica).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), *relatore*, dopo aver ricordato che il disegno di legge comunitaria 1999 è alla seconda lettura da parte del Senato, segnala le modifiche che, per i profili di competenza della Commissione, appaiono più significative. La Camera ha introdotto all'articolo 10 – che contiene modifiche al decreto legislativo attuativo di direttive comunitarie in materia di igiene dei prodotti alimentari – un comma aggiuntivo (comma 5), che demanda alle regioni e alle province autonome l'individuazione delle imprese per le quali è possibile semplificare la procedura del sistema di controllo igienico cosiddetto HACCP. Inoltre, accogliendo un'indicazione della Commissione nel parere a suo tempo espresso, è stata ripristinata la vigilanza regionale sugli organismi di controllo privati delle denominazioni registrate. Il relatore, in conclusione, pur ribadendo le sue riserve rispetto al comma 19 dell'articolo 53 della legge n. 128 del 1998, come novellato

dall'articolo 14 del presente testo, in tema di poteri di attuazione di regolamenti comunitari da parte delle regioni a statuto speciale, propone che la Commissione esprima parere favorevole nei seguenti termini:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato nelle parti modificate dalla Camera il disegno di legge S. 4057-B, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999";

valutata positivamente la modifica apportata all'articolo 14, che recepisce il parere della Commissione in ordine al ripristino dei poteri di vigilanza delle regioni sugli organismi privati di controllo delle denominazioni registrate,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva.

Elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

S. 4368 cost., approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, riferisce che il disegno di legge costituzionale S. 4368, approvato in prima deliberazione dalla Camera il 25 novembre scorso, reca modifiche ai cinque statuti speciali di autonomia al fine di rendere possibile l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, riconoscendo nel contempo quella più ampia autonomia statutaria che è stata attribuita alle regioni ordinarie con la recente revisione degli articoli 121, 122, 123 e 126 della

Costituzione. In linea generale si rimette a una legge regionale rinforzata la definizione della forma di governo regionale, « decostituzionalizzando » le relative disposizioni statutarie. La procedura aggravata di approvazione della legge regionale (o provinciale) in materia statutaria prevede la deliberazione a maggioranza assoluta, con la possibilità, per la minoranza consiliare o il corpo elettorale, di promuovere il referendum « oppositivo », anche nel caso di approvazione a maggioranza qualificata dei due terzi, escludendosi in quest'ultima ipotesi solo l'attivazione del referendum da parte dell'opposizione consiliare. Si interviene, inoltre, sulle procedure di revisione degli statuti speciali, che mantengono il loro carattere di leggi costituzionali, prevedendosi però il parere obbligatorio (da esprimere entro due mesi) del consiglio regionale (o provinciale) e la non sottoponibilità a referendum nazionale. Oltre alla disciplina sulla definizione della forma di governo, il disegno di legge introduce, per ogni ente a statuto speciale (salvo che per la Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano), un'apposita normativa transitoria che, sulla scorta di quanto previsto dalla recente riforma costituzionale del sistema di elezione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, istituisce l'elezione diretta dei presidenti delle regioni sino alla scelta da parte delle singole regioni della propria forma di governo. La disciplina transitoria regola inoltre lo scioglimento del consiglio, in modo sostanzialmente analogo a quello previsto dalla normativa transitoria già adottata per le regioni a statuto ordinario. Infine, il Governo è stato delegato alla predisposizione di cinque testi unici (compilativi) che raccolgano le modifiche sino ad oggi apportate ai singoli statuti di autonomia.

Il relatore ricorda che nel corso dell'iter alla Camera del progetto di legge in esame, la Commissione ha proceduto - nei ristrettissimi tempi a disposizione - all'audizione formale degli esponenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome nella seduta del 27 luglio scorso. Nella seduta del 28 luglio la

Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione (che richiedeva il rispetto del metodo consensuale nella revisione degli statuti), otto osservazioni e parere contrario sulla parte contenente la normativa transitoria.

Passa quindi in rassegna le più significative novità apportate dalla Camera durante l'esame in aula. Per tutti gli statuti speciali si prevede che la legge regionale in materia statutaria sia approvata a maggioranza assoluta, con possibilità di attivare il referendum oppositivo da parte del corpo elettorale e della minoranza consiliare. Nel testo a suo tempo esaminato dalla Commissione il referendum era sempre obbligatorio (salvo il caso di approvazione a maggioranza dei due terzi) e quindi assumeva valenza confermativa, mentre ora appare strumento di tutela delle minoranze. Inoltre, per la Valle d'Aosta la procedura rinforzata è allineata puntualmente con quella delle altre regioni, mentre precedentemente era fissata una maggioranza qualificata dei due terzi. È stata inoltre introdotta (come suggerito anche dalla Commissione) una norma tesa a promuovere la « par condicio » tra i sessi nell'accesso alle consultazioni elettorali. Per il caso in cui gli statuti prevedano l'elezione indiretta (da parte del consiglio) del presidente è stata prevista, come causa di scioglimento, l'incapacità del consiglio di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente. Quanto poi alle procedure di revisione degli statuti è stato portato da uno a due mesi il termine a disposizione dei consigli per esprimersi sulle iniziative parlamentari e governative di modifica degli statuti speciali.

Il relatore passa quindi all'esame delle novità sostanziali più significative relative ai singoli statuti.

Per quanto riguarda la regione siciliana, è stato ridotto a un quinto il quorum dei deputati regionali necessario per presentare la mozione di sfiducia al presidente; inoltre, si è precisato che la decostituzionalizzazione delle norme relative alla forma di governo (che non opera

in sede di prima applicazione) non vale nel caso di elezione diretta del presidente della regione. Inoltre, la modifica dell'articolo 8 dello statuto relativo alle fattispecie di scioglimento dei consigli regionali ha come effetto — attraverso il richiamo al comma secondo del medesimo articolo — di riconfermare in modo esplicito la vigenza della disposizione che prevede che sulla proposta di scioglimento dell'Assemblea regionale il Parlamento si pronunci non con il parere della Commissione per le questioni regionali, ma con « deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato ».

Per quanto concerne la regione Valle d'Aosta, oltre a quanto sopra evidenziato (non vi è una disciplina transitoria che introduca l'elezione diretta del presidente ed è stata prevista la maggioranza assoluta per l'approvazione della legge regionale sulla forma di governo), il relatore segnala la facoltà di introdurre, ai fini della titolarità dei diritti elettorali, il requisito della residenza nel territorio della regione per un periodo non superiore a un anno.

Con riferimento alla regione Sardegna, oltre alle novità già evidenziate in via generale, segnala il ripristino del diritto di iniziativa popolare per la modifica dello statuto, con un quorum di ventimila elettori, come nel vigente articolo 54 dello statuto sardo; ugualmente si è ripristinata la possibilità (parimenti prevista nell'attuale statuto) di modificare talune norme statutarie in materia di finanza e patrimonio regionale attraverso una legge ordinaria statale, ma di intesa con la regione. Infine, il comma 4 dell'articolo 3 prevede una disposizione transitoria sul consiglio regionale in carica, stabilendone la « decadenza » ove non sia in grado di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle dimissioni del presidente della regione.

Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige, sono state anzitutto riprese tutte le disposizioni contenute nel disegno di legge S. 3308, relative alla tutela dei ladini e di mocheni e cimbri: all'articolo 15 dello statuto è stato introdotto un

comma aggiuntivo che impegna la provincia di Trento a idonee misure finanziarie per la tutela e lo sviluppo delle popolazioni ladine, mochene e cimbre; è stato poi modificato l'articolo 102 riconoscendo anche a mocheni e cimbri della provincia di Trento il diritto all'insegnamento della propria lingua nelle scuole dei comuni in cui essa è parlata. È prevista poi una speciale azione avanti al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento per l'annullamento dei provvedimenti lesivi del principio di parità tra italiani, cimbri, mocheni e ladini, qualora la lesione del principio sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale. Una modifica dell'articolo 25 dello statuto prevede che il requisito della residenza quadriennale per l'esercizio dei diritti elettorali sia mantenuto per la provincia di Bolzano, riducendosi invece a un anno lo stesso requisito relativamente alle elezioni nella provincia di Trento. È confermato il carattere del consiglio regionale come organo « derivato » dai consigli provinciali. Limitatamente alla provincia di Bolzano non è stata prevista una normativa transitoria per l'elezione diretta del Presidente della provincia, stabilendo inoltre la maggioranza qualificata dei due terzi per l'approvazione della legge provinciale che eventualmente intendesse introdurla.

Per quanto attiene alla regione Friuli-Venezia Giulia, sono state sostanzialmente confermate le disposizioni già proposte dalla I Commissione della Camera che prevedono l'elezione diretta del presidente in via transitoria.

Il relatore, in conclusione, conferma l'orientamento in linea di massima favorevole sul provvedimento, pur esprimendo una valutazione negativa sulla normativa transitoria. A quest'ultimo proposito egli intende distinguere tra regioni, come la Sicilia e la Sardegna, che per oggettive ragioni pratiche abbisognano di una siffatta normativa, e le altre regioni a statuto speciale che non hanno scadenze elettorali ravvicinate. In particolare, giudica positivamente che per la Valle d'Aosta e la provincia di Bolzano non sia stata introdotta la normativa transitoria, ma altret-

tanto sarebbe necessario per la provincia di Trento, dato che l'applicazione in un ente che ha una sola circoscrizione provinciale della legge elettorale per le regioni a statuto ordinario, basata sulla coesistenza di liste regionali e liste provinciali, rappresenta una forzatura giuridica al limite della legittimità costituzionale.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), dopo aver espresso un giudizio negativo sulla normativa transitoria, si sofferma sulle modifiche allo statuto del Trentino-Alto Adige, criticandone l'impostazione che, a suo avviso, è lesiva dell'autonomia delle istituzioni di quella regione. Ritiene inoltre inaccettabile che si consolidi un sistema che prevede misure di tutela per i ladini differenziate nel Trentino e nell'Alto Adige, ricordando al riguardo anche la netta contrarietà manifestata dagli esponenti della comunità ladina. Segnala inoltre che è in corso di costituzione — in seno al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige — una commissione speciale per la revisione dello statuto. Ritenendo doveroso consentire a tale commissione di assumere le proprie iniziative senza che venga alterato nel frattempo il quadro normativo, sarebbe propenso allo stralcio dell'articolo 4.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), per quanto riguarda la disciplina statutaria delle leggi regionali sulla forma di governo, ritiene anzitutto necessario espungere il riferimento al limite dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che appare poco perspicuo e pleonastico. Si tratta inoltre di un limite che non è previsto per le regioni a statuto ordinario dall'articolo 123 della Costituzione, come modificato dalla recente legge di revisione costituzionale. Fra le cause di rimozione del presidente della regione ritiene inoltre necessario sopprimere la fattispecie delle « ragioni di sicurezza nazionale », che appare di significato vago e indeterminato. Non comprende poi perché la rimozione del presidente della regione in caso di atti contrari alla Costituzione sia prevista solo ove esso sia stato eletto

direttamente dal corpo elettorale. Con riferimento specifico all'articolo 2, 1° comma, lettera *d*), che fissa in trentacinque il numero dei membri del Consiglio della Valle d'Aosta, è dell'avviso che tale numero invariabile debba essere riferito complessivamente non solo ai consiglieri regionali, ma a tutti coloro che ricevono un mandato elettivo diretto dal corpo elettorale, e debba quindi comprendere anche i componenti di un eventuale organo collegiale elettivo cui venisse affidata esclusivamente la funzione esecutiva. Per quanto infine riguarda le procedure di revisione degli statuti speciali, egli sottolinea che aver previsto semplicemente un parere, sia pure obbligatorio, del consiglio regionale è una soluzione del tutto insoddisfacente, che non realizza affatto quel principio pattizio che peraltro tutti riconoscono essere alla base degli statuti speciali di autonomia.

Il senatore Ivo TAROLLI (CCD) esprime innanzitutto una valutazione critica sul metodo seguito nell'elaborazione del disegno di legge, in quanto si è inteso condensare in un unico progetto problematiche che concernono cinque realtà regionali ben diverse tra di loro. Anche l'introduzione della normativa transitoria, pur potendo fungere da stimolo per le singole regioni a darsi proprie leggi, contraddice profondamente lo spirito pattizio alla base degli statuti speciali di autonomia. Dopo aver rilevato che tali premesse comportano una valutazione generale negativa sul testo in esame, si sofferma sull'articolo 4 concernente lo statuto del

Trentino-Alto Adige. Al riguardo, manifesta la sua profonda perplessità sulla scelta di introdurre due distinti regimi di tutela dei ladini e denuncia la posizione anacronistica delle forze politiche espresse dal gruppo linguistico tedesco in ordine al mantenimento del requisito dei quattro anni di residenza per la titolarità dei diritti elettorali nella provincia di Bolzano. Tale posizione ha determinato una scelta che risulta non coordinata e non omogenea con quella adottata per la provincia di Trento e contrasta con le moderne esigenze connesse alla mobilità dei lavoratori. In conclusione, ribadendo i motivi della propria perplessità, si riserva comunque di esprimersi sulla definitiva proposta di parere che il relatore presenterà.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), nel dichiarare di non poter esprimere il proprio consenso rispetto a un disegno di legge che vorrebbe risolvere rilevanti problemi con una « riformetta » elaborata trascurando il principio di sussidiarietà, che presuppone un'esplicita e chiara volontà delle comunità locali, sottolinea la necessità che si pervenga ad una modifica di rango costituzionale solo in presenza di un'ampia e sostanziale condivisione delle scelte fondamentali.

Il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.